

messi colla stampa, contemplati negli articoli 164 e 165 del Codice penale, all'articolo 16 stabilisce la pena dell'arresto o del carcere estensibile ad un anno, e la multa estensibile a lire 2000; di maniera che questa legge stabilisce una pena correzionale sia pecuniaria sia restrittiva della libertà.

Io convengo che vi sia una differenza tra il reato chesi commette colla stampa, e quello che si commette in altri modi, perchè non può essere così facilmente divulgato; ma per altro a me sembra che bisogna sempre ritenere una certa proporzione tra l'uno e l'altro.

L'onorevole ministro, quanto alla pena pecuniaria, tenne la proporzione del quarto, stabilì cioè il quarto della pena fissata pei reati di stampa, inquantochè la pena che è di 2000 lire pei reati di stampa sarebbe stata unicamente stabilita estensibile sino a lire 500. Dunque ha creduto che la proporzione era di stabilire solamente il quarto della pena stabilita pei reati di stampa.

Ma veggo che nell'altra parte delle pene, in quella cioè che riguarda la restrizione della libertà, non si è più tenuta la stessa proporzione; invece di ridurre anche questa pena al quarto, si discese di più, e si venne puramente ad una pena di polizia, cioè agli arresti, vale a dire a cinque giorni di prigione nel carcere mandamentale. Questo, come dico, è il dubbio che realmente è surto nell'animo mio. Onde mi sembra che si dovrebbe anche in tal parte ritenere la stessa proporzione che fu tenuta in quella che riguarda la restrizione della multa.

In primo luogo a me pare meno conveniente che una pena sia correzionale in una parte e di semplice polizia nell'altra.

Ora, noi avremmo qui la pena pecuniaria che è correzionale perchè si estende alle lire 500, mentre l'ammenda non potrebbe eccedere le lire 50, ed avremmo una pena di polizia riguardo alla restrizione della libertà, perchè, invece di oltrepassare i sei giorni di carcere, sarebbe solamente di giorni cinque di arresto. Questa è un'anomalia cui, a mio avviso, dovrebbe ripararsi.

D'altronde non vedrei veruna ragione per cui si debba tenere la proporzione del quarto riguardo alla pena pecuniaria, e non si debba tenere pure del quarto riguardo alla pena della libertà. Finalmente, perchè a me pare che in ultima analisi questa pena si restringa pressochè solo alla multa, al castigo pecuniario. Ora io domando se una punizione pecuniaria in questo reato possa essere considerata una repressione abbastanza efficace. Quando si tratta di reati che possono partire da passioni, da convinzioni religiose, essi non saranno certo repressi con una sola pena pecuniaria.

Vi sono degli uomini opulenti i quali non badano a 500 lire per soddisfare un loro desiderio, tanto più che questa somma è il *maximum*, della pena. All'opposto se, oltre la pena pecuniaria, come stabilisce la legge sulla stampa, vi sarà anche una pena correzionale restrittiva della libertà individuale, la legge sarà più efficace a mantenere e proteggere la religione cattolica: quindi io proporrei il seguente emendamento, che credo consentaneo allo spirito del principio che informa il progetto ministeriale. Direi dunque: « saranno puniti cogli arresti o col carcere estensibile a tre mesi e con multa estensibile a lire 500. » In questa guisa vi sarà la proporzione del quarto sia in quanto alla pena pecuniaria, sia in quanto alla pena restrittiva della libertà.

I magistrati non saranno obbligati a stabilire quella pena in un modo più che nell'altro, la stabiliranno secondo le circostanze, e potranno anche limitarsi alla pena dell'arresto; ma quando per circostanze aggravanti la pena pecuniaria non

sarà sufficiente a reprimere il reato, allora i magistrati potranno applicare la pena correzionale; propongo quindi che, dopo le parole « gli arresti, » si aggiunga: « e col carcere estensibile a tre mesi. »

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiato quest'emendamento.

(È appoggiato.)

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno.** Il deputato Genina riconosce che vi dev'essere differenza di pena pel caso in cui i reati contemplati dagli articoli 164 e 165 siano commessi con mezzi diversi. Riconosce cioè che pei reati commessi col mezzo della stampa, la pena deve essere più grave, e minore invece negli altri casi.

Ma egli dice doversi conservare una proporzione, e che il progetto del Ministero non la conserva; che il Ministero cioè riduce al quarto la pena della multa e che quanto alla pena corporale, dal carcere trapassa direttamente a quella degli arresti, mentre invece la legge sulla stampa parlerebbe della pena del carcere estensibile ad un anno, e non di arresti.

Faccio osservare al deputato Genina che egli non ha tenuto conto dei termini precisi nei quali è concepito l'articolo 16 della legge sulla stampa.

Ivi non è detto che i reati contemplati dagli articoli 164 e 165, se commessi col mezzo della stampa, debbano essere puniti sempre col carcere e colla multa, ma dicesi invece che saranno secondo i casi, puniti cogli arresti o col carcere estensibile ad un anno; dunque anche i reati commessi col mezzo della stampa, a tenore della detta legge, sono punibili coi soli arresti.

Ed il giudice che pronunciasse i soli arresti, anzichè violare la legge, resterebbe fedele alla medesima, semprechè, avuto rispetto alle circostanze, non giudicasse necessaria una pena maggiore.

Siccome la pena degli arresti è la minore che si possa applicare pei reati in questione commessi col mezzo della stampa, parmi che, ritenuta la minore gravità degli stessi reati commessi con altri mezzi, si dovesse razionalmente stabilire per essi qual pena ordinaria, non quella del carcere, ma l'anzidetta degli arresti. E così il *minimum* della pena corporale pei reati commessi contro la religione dello Stato col mezzo della stampa doveva diventare la pena ordinaria degli stessi reati commessi con modi diversi da quelli contemplati nell'articolo 1 della detta legge sulla stampa.

Ciò era dunque necessario per mettere in armonia la legge della stampa cogli articoli 164 e 165 del Codice penale.

Se nella detta legge si fosse solamente prescritta la pena del carcere oltre alla multa, io consentirei col deputato Genina che, come fu ridotta ad un quarto la pena della multa, si dovesse anche ridurre al quarto la durata della pena del carcere; ma non essendo fondata la sua asserzione, e trovandosi anzi contraddetta dal testo della legge, io rimango fermo nel pensiero che il progetto presentato dal Ministero corrisponda assai meglio a quel principio da cui lo stesso deputato Genina deduceva la sua proposta.

Io prego adunque la Camera di voler rigettare tale emendamento, votando invece semplicemente l'articolo proposto dal Ministero.

**GENINA.** L'onorevole signor ministro dice che la legge sulla stampa non esclude che si possa anche ad un reato di stampa stabilire la pena dell'arresto. Io non ho mai negato questo, come anche non contendo che, quando si tratta di reati contemplati negli articoli 164 e 165 non commessi col mezzo della stampa, non si possa pronunciare che la pena